

COPIA

COMUNE DI NOMI

REGOLAMENTO

**D'USO DELLA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI
INERTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI
DEMOLIZIONE COSTRUZIONE E SCAVI**

Art. 1

Definizione

Lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti è disciplinato dal presente Regolamento.
Per smaltimento di rifiuti inerti si intende l'operazione di deposito permanente in impianti controllati che rispettano le previsioni del punto 4.2.3.1 della Delibera interministeriale 27 luglio 1984.

Lo smaltimento dei rifiuti inerti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento devono essere il più possibile ridotti.

I rifiuti inerti destinati allo smaltimento devono essere conferiti da parte dei produttori presso la discarica comunale in loc. Val autorizzata dal Comune e prevista dalla pianificazione comprensoriale ai sensi dell'art. 64, comma 2, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 2

Individuazione della discarica

L'area del territorio comunale di Nomi idonea allo smaltimento dei rifiuti costituiti da materiali inerti è predisposta in località Val sulla p.f. 37/1 C.C. Nomi di proprietà del Comune di Nomi.

E' pertanto tassativamente vietato, nell'ambito del territorio del Comune di Nomi, scaricare rifiuti inerti all'interno dei cassonetti pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani, all'interno dei container per la raccolta dei rifiuti ingombranti, abbandonarli o depositarli in modo incontrollato su aree pubbliche o private non comprese nel perimetro dell'area individuata dall'Amministrazione comunale ed appositamente recintata.

Art. 3

Bacino di utenza

La discarica comunale per inerti è a sola ed esclusiva utilizzazione dei censiti del Comune di Nomi.

Alla discarica potranno conferirsi solo i materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni di privati effettuate nel Comune di Nomi, esclusi materiali provenienti da lavori appaltati ad imprese da enti pubblici, salvo autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

La stessa autorizzazione del Sindaco sarà necessaria anche i conferimenti privati di quantità complessivamente superiore ai 30 mc.

Art. 4
Rifiuti ammessi allo smaltimento

Nella discarica possono essere conferiti i seguenti rifiuti purché non miscelati o impregnati con altri materiali e idoneamente ridotti:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

Gli eventuali materiali ferrosi ed i vetri di tutti i tipi devono essere di norma scaricati negli appositi contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale, In mancanza di tali contenitori potranno essere conferiti in discarica previa frammentazione.

Art. 5
Divieti

E' vietato il conferimento in discarica di terreni provenienti dalla bonifica di aree contaminate.

E' vietato lo scarico di rifiuti urbani o materiali comunque putrescibili, di materiali polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico.

E' vietata la combustione di materiale di rifiuto di qualsiasi tipo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti", a partire dal 1° gennaio 2000, salvo diversa disposizione di legge, è vietato smaltire in discarica i rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, se non previo trattamento di frantumazione e di selezione dei rifiuti e dei materiali recuperabili (con esclusione dell'amianto) effettuato presso i cantieri di produzione degli inerti ovvero presso appositi centri autorizzati.

Art. 6
Modalità di coltivazione della discarica

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, la gestione della discarica dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato per settori, ognuno dei quali deve essere completato fino al livello finale prestabilito, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore; è severamente vietato effettuare cumuli di materiale in modo

- indiscriminato nell'area costituente la discarica o comunque recante intralcio alle operazioni di scarico di altri utenti;
- b. La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire in modo tale da non compromettere la stabilità dell'accumulo e dell'eventuale versante di discarica, secondo le modalità previste dal piano di coltivazione della discarica indicate nel progetto, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione dell'area, curando in ogni caso la stabilità dei materiali depositati e operando un'adeguata compattazione che eviti successivi fenomeni di smottamento. Periodicamente il gestore della discarica deve provvedere alla sistemazione dei piani secondo il progetto autorizzato.
 - c. Per il conferimento di quantità di materiali superiori ai 30 mc. autorizzato ai sensi dell'art. 3 dovrà essere ripristinato il piano di livello della discarica, secondo le indicazioni tecniche di progetto. Le spese inerenti a tali operazioni sono a totale carico dell'utente.

Art. 7 Tariffe

Tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi di impianto, l'utilizzo della discarica è subordinato al pagamento a titolo di partecipazione alle spese di gestione, di una quota proporzionata al numero dei mc. per i quali si chiede l'autorizzazione al deposito.

Complessivamente la quota è fissata in Lire 7.000 (+ IVA) per mc. o frazione.

La tariffa relativa alle spese di gestione può essere modificata dal Consiglio comunale con proprio provvedimento.

Art. 8 Orario di accesso

L'orario di accesso all'impianto è fissato dal gestore della discarica, tenuto conto delle esigenze dei censiti nonché delle necessità di assicurare un controllo delle modalità di accesso alla discarica da parte del titolare dell'autorizzazione.

Lo scarico è vietato nei giorni festivi e di chiusura degli uffici comunali, salvo autorizzazione del Sindaco nel caso di particolari ed inderogabili esigenze del richiedente.

L'orario è reso pubblico ed esposto presso l'accesso alla discarica.

Art. 9
Modalità di accesso

A seguito dell'avvenuto versamento della quota di cui al precedente art. 7, fatta salva l'eventuale fatturazione successiva, il titolare dell'autorizzazione, o un suo delegato, raccoglie dal conferente, i dati necessari per la compilazione del registro di carico-scarico.

Allo scopo può essere utilizzata, se del caso, la copia del formulario di identificazione dei rifiuti, che l'ente gestore dell'impianto di smaltimento è tenuto ad acquisire dall'ente o dall'impresa che ha effettuato il trasporto degli stessi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. Detto formulario non è obbligatorio per i soggetti privati che effettuano personalmente il trasporto dei rifiuti da essi prodotti.

In caso di conferimento di rifiuti da parte di imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei medesimi, dovrà altresì essere accertato che la ditta sia regolarmente iscritta all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

L'accesso alla discarica del conferente si svolge assicurando un adeguato controllo delle operazioni di deposito dei rifiuti e la fornitura del necessario supporto tecnico sulla base delle prescrizioni e dei vincoli di cui al provvedimento di autorizzazione e del presente Regolamento.

Art. 10
Sistemazione finale

Ad esaurimento della discarica, il titolare dell'autorizzazione provvede al livellamento ed alla copertura dell'area con terreno vegetale, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio e nel progetto.

Ove non sia previsto in sede autorizzatoria, la chiusura della discarica è disposta dal Sindaco.

Art. 11
Vigilanza

L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme inerenti la gestione delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente Regolamento, in applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia.

Art. 12

Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite, ove ne ricorrano i presupposti, con le sanzioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 22.01.1987 – n. 1-41/Legisl. e s.m., nonché da ogni altra norma applicabile. In particolare si evidenzia che l'abbandono o il deposito incontrollato al di fuori della discarica di rifiuti non pericolosi è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 13

Variazioni del Regolamento

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

INDICE SISTEMATICO

Art. 1	Definizione	pag.	1
Art. 2	Individuazione della discarica	pag.	1
Art. 3	Bacino di utenza	pag.	1
Art. 4	Rifiuti ammessi allo smaltimento	pag.	2
Art. 5	Divieti	pag.	2
Art. 6	Modalità di coltivazione della discarica	pag.	2
Art. 7	Tariffe	pag.	3
Art. 8	Orario di accesso	pag.	3
Art. 9	Modalità di accesso	pag.	4
Art. 10	Sistemazione finale	pag.	4
Art. 11	Vigilanza	pag.	4
Art. 12	Sanzioni	pag.	5
Art. 13	Pubblicità del Regolamento	pag.	5
Art. 14	Variazioni del Regolamento	pag.	5

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 dd. 29.12.1998

Il Segretario Comunale
- Margherita Cannarella -



Il Sindaco
- Rinaldo Maffei -

Publicato all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi dal
- 4 GEN. 1999 al 14 GEN. 1999 con/senza opposizioni

Nomi li, 15 GEN. 1999



Il Segretario Comunale

Esaminato dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta dd. - 5 FEB. 1999
sub n. 9454/2-R

Publicato all'albo comunale a sensi dell'art.5 c. 7) dello Statuto Comunale dal
25 FEB. 1999 al 12 MAR. 1999